

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 441 Consulente tecnico in appello

Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'[articolo 437](#), può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'[articolo 423](#).

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.